



**Comune di Pignataro Maggiore**  
*Provincia di Caserta*

**ORDINANZA n. 62**  
Registro Generale del 27-11-2020

**SERVIZIO**  
**UFFICIO SINDACO**

**COPIA ORDINANZA**  
N. 51 Registro Interno del 27-11-2020

**OGGETTO:**

INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 61 DEL 26/11/2020

---

**IL SINDACO**

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO la Circolare del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

VISTO il D.L. n.6 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO i successivi Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri contenenti: "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n.6, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabile sull'intero territorio nazionale";

VISTO il DPCM 17 maggio 2020 e i relativi allegati;

VISTO il DPCM 7 settembre 2020;

VISTO il DPCM 03 novembre 2020 e i relativi allegati;

CONSIDERATO che appare opportuno verificare, per quanto di propria competenza, le disposizioni contenute in detti provvedimenti, integrandole per quanto all'occorrenza in riferimento alle peculiarità comunali;

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 1 agosto 2020, pubblicata in G.U., Serie Generale, n. 193 del 03 agosto 2020;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione del 26 giugno 2020 recante «Adozione del documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021»;

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 n.17 del 24 luglio 2020;

RICHIAMATE le Ordinanze Sindacali e le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania in precedenza emanate in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 COVID-19;

VISTO il Protocollo d'Intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19, sottoscritto tra il Ministro dell'Istruzione e le organizzazioni sindacali della scuola in data 6 agosto 2020;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 69 del 31 agosto 2020 e n. 71 del 09/09/2020

emanate in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 COVID19;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

VISTA l’ordinanza ministeriale n. 69 del 23/07/2020 relativa all’inizio delle lezioni anno scolastico 2020/2021;

VISTA l’Ordinanza Regionale n. 70 dell’08 settembre 2020 che dispone in merito alle misure di prevenzione dei contagi in vista dell’avvio dell’anno scolastico;

Vista l’Ordinanza Regionale n. 89 del 05.11.2020 con la quale veniva disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria, nonché delle scuole dell’infanzia;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d’urgenza), sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”

ATTESO che l’evolversi della situazione epidemiologica e l’impennata dei contagi da Covid-19 nel territorio impone una capillare organizzazione per consentire l’avvio delle attività scolastiche in assoluta sicurezza, per cui una finestra temporale ulteriore, per quanto breve, consentirebbe ai dirigenti scolastici una migliore gestione della organizzazione logistica programmata;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;

VISTO l’art. 50, comma 5 del d. lgs 267/2000, ai sensi del quale “In particolare in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco quale rappresentante della comunità locale”;

RITENUTO opportuno integrare l’Ordinanza Sindacale n. 61 del 26/11/2020;

#### **ORDINA**

Che le attività didattiche di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado siti sul territorio del Comune di Pignataro Maggiore, sono sospese fino al **06 dicembre 2020**.

che la presente ordinanza venga:

Pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

Pubblicata sul Sito Ufficiale del Comune di Pignataro Maggiore;

Inoltre, per quanto di competenza, dispone che venga trasmessa

Alla Prefettura di Caserta;

Al Comando Stazione Carabinieri di Pignataro Maggiore;

A tutti gli istituti scolastici presenti sul territorio;

Al Presidente della Giunta Regionale della Campania;

All’ASL Caserta – Dipartimento di Prevenzione (UOPC) – Ambito 4 – Servizio Igiene e Sanità;

Al Comando della Polizia Municipale – Sede;

Al Resp.le dell’Area Tecnica – Sede;

Al Resp.le dell’Area Amministrativa – Sede;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Pignataro Maggiore li, 27-11-2020

**Il Sindaco**

f.to Avv. Giorgio Magliocca

**VISTO SEGRETERIA**

La presente ORDINANZA n. 62 del 27-11-2020, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in data odierna per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi.

Pignataro Maggiore li 27-11-2020

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

f.to Ernesto D'ONOFRIO

**REGISTRO GENERALE N° \_\_\_\_**

Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente ORDINANZA è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 27-11-2020 per giorni 15 (quindici) consecutivi.

f.to **IL MESSO COMUNALE**

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO**

**Pignataro Maggiore li 27-11-2020**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**